

CV/8/3.2.



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16739 /122.11.11 del 23 MAG. 2011 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento della Funzione pubblica
e del Personale.

PALERMO

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2011. 0085973 - 30/05/2011 10 32
UFFICIO LEGISLATIVO E L.



Rif. nota prot. G/2011/69095 del 28 aprile 2011

Oggetto: Pubblico impiego – Disastro aereo Montagna Longa – Assunzioni ex art. 1 L.r. n.7/2004 - Valutazione dei requisiti – Quesito.

1. Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.

L'art.1 della L.r. 3 maggio 2004, n.7 estende i benefici previsti per le vittime della mafia e della criminalità organizzata ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa, purchè gli stessi non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non siano già pubblici dipendenti.

MM-
DB



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 – mariorosa.brancato@ull.regione.sicilia.it

A seguito di presentazione di istanza di assunzione, ai sensi della predetta norma, da parte di un'avente diritto, rimasta orfana di entrambi i genitori, deceduti nel disastro aereo di Montagna Longa, la stessa veniva invitata, completata l'istruttoria (11 aprile 2008), a trasmettere i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.

Trasmessi tali documenti, in data 6 aprile 2011, tre anni dopo la richiesta, dall'esame degli stessi risultava che la richiedente aveva superato il limite dei quarantacinque anni di età, essendo nata il 7 dicembre 1964.

Ciò posto, si chiede l'avviso dello Scrivente al fine di stabilire il momento temporale al quale fare riferimento per stabilire il possesso del requisito dell'età richiesto dalla norma.

In altri termini, si chiede di sapere se il limite massimo di età previsto dalla norma debba essere posseduto al momento di presentazione dell'istanza di assunzione o a quello di chiusura dell'istruttoria o, infine, alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

L'art1, comma 1, della L.r. n.7 del 2004, rubricato "*Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa*", così prevede: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età e che non siano dipendenti pubblici".



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 - mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it

La norma prevede specificatamente il limite del quarantacinquesimo anno di età come condizione per l'accesso al rapporto di pubblico impiego presso gli enti di cui all'art.4, comma 1, della L.r. n.20 del 1999, senza però precisare in quale momento tale requisito debba essere posseduto.

La norma, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni regionali (cfr. l.r. 23-1-1998, n. 3) che hanno recepito i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con i quali è stata disposta la soppressione dei limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi, continua a fare riferimento ad un limite di età.

Va da sé che tale limite di età non deve essere superato dal richiedente al momento di presentazione dell'istanza di assunzione: momento questo che rappresenta la data di avvio formale del procedimento istruttorio.

Peraltro, come già precisato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai procedimenti di concorso a posti di pubblico impiego, il requisito dell'età, essendo funzionale allo specifico posto messo a concorso, deve essere posseduto entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (C. Stato, sez. VI, 24-03-2000, n. 1660).

A maggior ragione, quindi, nel caso in esame, riconoscendo la norma ai destinatari della stessa un diritto soggettivo immediatamente azionabile, cui corrisponde il correlato obbligo dell'Amministrazione di procedere all'assunzione, ciò che rileva è che gli stessi posseggano il requisito del mancato superamento del quarantacinquesimo anno di età al momento di presentazione dell'istanza di assunzione.

KL
B



Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

Maria Rosa Brancato

M. Mattarella

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 – mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it